



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 31 del 7 Dicembre 2018

- 1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**
- 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**
- 3. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA**



**ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2018/2019**  
**ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE**  
**UNDER 13**



#### Modifiche al programma gare

Gara RENDE CALCIO srl = VIBONESE CALCIO srl del 09.12.2018 (ore 10.30)

La gara a margine, giusti accordi intercorsi, si disputerà giovedì 13 Dicembre 2018 alle ore 16:30.

#### **4. RISULTATI GARE**

##### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2018**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare

| GIRONE A - 1 Giornata - A |              |       |      |
|---------------------------|--------------|-------|------|
| CATANZARO                 | RENDE        | 5 - 2 |      |
| VIBONESE                  | URBS REGGINA | D.GST | RIP. |

## 5. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 06.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### **ESORDIENTI UNDER 13 PRO - ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE**

#### **DELIBERA**

##### **VIBONESE CALCIO srl – URBS REGGINA srl del 02/12/2018**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il Dirigente Arbitro dell'incontro, durante la fase di riconoscimento dei giocatori, riscontrava alcune anomalie poiché la società Reggina "non aveva a disposizione i tesserini rilasciati dal Comitato, né tantomeno le tessere provvisorie adeguate ma bensì solo i documenti d'identità dei ragazzi";

che, pertanto, riteneva opportuno fare disputare "nel rispetto degli stessi ragazzi e della società ospite" una gara amichevole;

VISTO quanto riportato nel Comunicato ufficiale n. 18/SGS del 03/10/2018 in ordine all'identificazione dei calciatori dispone che *"I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio ad ogni concentramento o alle manifestazioni previste, dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "identificazione dei calciatori";*

visto l'Art. 71 delle N.O.I.F. che al comma 1 lett. b) prevede che il riconoscimento dei calciatori possa avvenire *"mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio";*

considerato che l'Arbitro non ha fatto un corretto uso dei poteri lui assegnati;

visto l'art. 17 del C.G.S.;

delibera

ripetersi la gara e trasmettere gli atti alla segreteria del C.R. Calabria per quanto di competenza.

Coordinatore Federale Calabria  
Massimo COSTA

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi